DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1988

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (Resider)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/444/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider [1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applichi alle zone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto delle soglie fissate all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda dello Stato membro interessato; che il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta in tal senso;

considerando che il bacino d'occupazione costituito dalla contea di South Yorkshire (inclusa la « travel-to-work area » di Sheffield) e dalla « travel-to-work area » di Scunthorpe, nelle contee Humberside e Lincolnshire risponde ai criteri e alle soglie summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il bacino d'occupazione che include la contea di South Yorkshire (compresa la « traval-to-work area » di Sheffield) e la « travel-to-work area » di Scunthorpe, nelle contee di Humberside e Lincolnshire nel Regno unito soddisfa ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario istituito dal suddetto regolamento si applica pertanto a tale zona.

2. le « travel-to-work areas » di cui al paragrafo 1 fanno riferimento alle zone come definite il 27 settembre 1984.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.